

e. IV
p. c. V

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consigli *693/A* Legislatura

" MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE
PUBBLICHE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 17/12/84

REGIONE PUGLIA

Schema di disegno di D.d.l.

"Manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione".

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

La bonifica - intesa quale complesso di attività rivolte alla restaurazione dell'ambiente, alla difesa del suolo, alla tutela dell'acqua e all'assetto del territorio - non è mai una conquista definitiva dell'uomo, ne è di immediato e rapido effetto. Essa procede per gradi ed ha periodi di ascesa ma può avere anche periodi di arretramento quando ci sia disimpegno dell'uomo verso le opere realizzate.

Perciò, accanto ad una bonifica di trasformazione, esiste anche una bonifica di difesa e di conservazione della terra bonificata ed una bonifica di ripristino e adeguamento delle opere che per cause naturali o antropiche si degradano o divengono inefficienti.

La difesa e il ripristino sono volti a proteggere il più alto bene produttivo, cioè la terra che, quando bonificata, non è più soltanto fattore di produzione, soltanto risorsa naturale, ma diviene opera fondiaria, come tale degradabile e quindi da conservare e valorizzare per inesauribile fruttificazione.

E' per questi motivi che il legislatore statale a suo tempo si è preoccupato della manutenzione delle opere: di quella provvisoria, anteriore alla ultimazione delle opere, (art.8 I.C. Reg.8 - 5 - 1904 nr.368) il cui onere di spesa, va a carico dell'Amministrazione concedente; e dell'altra definitiva, successiva alla ultimazione delle opere, il cui onere viene posto a carico delle amministrazioni competenti secondo le leggi speciali per determinate categorie di opere (opere idrauliche, di navigazione interna, stradali e di rimboschimento) o dei Consorzi di Bonifica - con il concorso dei proprietari consorziati in ragione del beneficio e della Pubblica Amministrazione - per le opere di bonifica di prevalente uso e interesse dei consorziati per le quali non esistono apposite leggi speciali. In tale ultimo caso il momento che segna il passaggio della responsabilità manutentoria a carico del Consorzio decorre dalla consegna dell'opera fatta con provvedimento di compimento anche di singoli lotti funzionali dell'opera di cui il Consorzio sia concessionario.

Ma vediamo cosa è successo in Puglia in merito a questo aspetto della bonifica.

L'imponente complesso di opere realizzate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dalla Cassa per il Mezzogiorno sono state trasferite alla Regione. Ma la vastità delle opere, tra loro armonizzate e tuttora in fase di sviluppo e integrazione, ha impedito finora la dichiarazione di compimento per lotti, condizione espressa dal R.D. 13 - 2 - 1933, nr.215, per il passaggio dell'onere manutentivo a carico dei Consorzi

REGIONE PUGLIA

e pone ora serie preoccupazioni alla Regione in ordine alla possibilità pratica che - verificatasi tale condizione - detto onere possa gravare in misura consistente sui Consorzi.

Il problema, d'altro canto, non è solo pugliese.

Il disegno di legge presentato dal Ministero dell'Agricoltura e foreste di concerto col Ministero dei Lavori pubblici "Legge-quadro per il sottore della bonifica" (Senato nr.459) riferisce che i Consorzi nonostante il costante adeguamento della contibuenza pagata dai consorziati, non riescono con tali entrate ad assicurare un efficiente stato di manutenzione e di esercizio delle opere e degli impianti, sempre più destinati a soddisfare interessi pubblici generali.

Ed invero il crescente divario tra gli importi di spesa necessari ad assicurare una sufficiente funzionalità alla bonifica e agli introiti di contibuenza consortile risulta determinato dalla crescente onerosità dei servizi richiesti, connessa alle mutate destinazioni dell'uso del territorio, che hanno provocato profonde modificazioni sui regimi idraulici e sulla qualità delle acque.

Ne discende che l'accresciuto costo deve essere correttamente imputato per la massima parte a carico della collettività che nel suo insieme con le mutate destinazioni d'uso del territorio riceve dalla bonifica servizi e condizioni di sicurezza non soggettivamente ripartibili e che la quota a carico dei consorziati non può non tener conto dei limiti di sopportabilità da parte degli stessi della contibuenza imposta per gli stessi fini.

La progressiva carenza di stanziamenti per la manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di irrigazione ha portato dette opere a un grado estremo di degrado: occorre intervenire subito per evitare nel tempo spese ben maggiori.

Il presente schema di d.d.l. si propone di affrontare il problema:

- a) chiarendo sotto il profilo giuridico a chi spetta la responsabilità della manutenzione: sotto questo aspetto il d.d.l. riconferma sostanzialmente la normativa statale vigente salvo ad introdurre - per le opere di prevalente uso dei consorziati, il principio del concorso regionale graduato non solo in rapporto al beneficio ma anche al limite di sopportabilità della contibuenza (art.1);
- b) proponendo di autorizzare i Consorzi a contrarre mutui per l'attuazione degli interventi di manutenzione con un onere globale a carico della Regione di £.....all'anno dal 1985 al 1999 per il pagamento del capitale e degli interessi (art.1 - I° comma) o di parte del capitale e degli interessi (art.1 - II° comma).

REGIONE PUGLIA

Art. 1

La Regione assume a suo totale carico la spesa per la manutenzione delle seguenti opere:

a) opere a suo tempo realizzate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste o della Cassa per il Mezzogiorno e trasferite alla Regione rientranti nelle categorie:

- delle opere idrauliche di competenza regionale;
- delle opere irrigue primarie e secondarie;
- delle opere stradali;
- delle opere di rimboschimento;
- delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio o, pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano una sostanziale influenza sull'assetto generale della bonifica e dell'irrigazione;

b) opere realizzate dalla Regione della medesima natura di quelle di cui al punto a) sopra richiamato.

Per quanto concerne la manutenzione delle opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati la Regione concorre alla spesa sino all'80% della stessa sia che si tratta di opere realizzate a suo tempo dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e della Cassa del Mezzogiorno, sia che si tratti di opere realizzate dalla medesima Regione.

Il contributo viene graduato tenendosi conto sia del beneficio ricavato dagli utenti, sia dal limite di sopportabilità dell'onere da parte della contribuenza. Gli interventi di manutenzione da eseguire in ciascun esercizio finanziario sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

REGIONE PUGLIA

Art. 2

I Consorzi di bonifica sono autorizzati a contrarre mutui finalizzati all'attuazione della manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione le cui rate, comprensive di capitale e interessi, saranno totalmente o parzialmente a carico della Regione in ragione della natura delle opere.

Nel bilancio regionale per gli esercizi dal 1985 al 1999 viene istituito il seguente capitolo di spesa: "Spesa per il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Consorzi di bonifica per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione" con uno stanziamento annuale £.....

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consig.
liare permanente il 6.1.85